

NOTIZIARIO

n.

16

2023

DOMANDA ISCRO 2023

Riepilogo dei principali requisiti per la richiesta dell'indennità

TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E "INFLUENCER"

Analisi del trattamento fiscale con focus sulla tassazione degli "influencer"

DOMANDA ISCRO 2023



Con La “Legge di Bilancio 2021” è stata prevista l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO), pari al **25%** su base **semestrale**, dell’**ultimo reddito da lavoro autonomo** con un **minimo di 275,38 € mensili e un massimo di 881,23 € mensili**. L’indennità è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla **Gestione Separata Inps** che esercitano per professione abituale attività di **lavoro autonomo**. La **domanda** va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, tramite il servizio online, **entro il 31.10.2023**.

Si riepilogano di seguito i principali requisiti di accesso alla misura.

DOMANDA ISCRO 2023	
AMBITO OGGETTIVO	L’indennità ISCRO è destinata ai liberi professionisti , compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.
	L’indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori come sopra individuati che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti :
	REQUISITI
	non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
	non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza ¹
	avere prodotto un reddito di lavoro autonomo , nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda
avere dichiarato , nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.972,04 ² .	
essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria	

¹ Di cui al D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2019.

² € 8.145 rivalutati sulla base della variazione ISTAT anno precedente, come evidenziato dall’Istituto nella Circolare INPS n. 14 del 03.02.2023.

	<p>essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso</p> <p>spetta una sola volta (anche se percepita parzialmente) nel triennio 2021-2023.</p> <p> Non può pertanto accedere al beneficio per il 2023 il soggetto che ha già fruito del medesimo per il 2021 o 2022.</p> <p>Vediamo di analizzare nel dettaglio i singoli requisiti richiesti.</p>
<p>ASSENZA DI TITOLARITÀ DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO DIRETTO O ALTRE FORME PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE</p>	<p>Ai fini dell'accesso all'indennità ISCRO il richiedente la prestazione non deve essere titolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), e ✓ delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, ✓ delle forme previdenziali, compatibili con l'AGO, della Gestione separata, ✓ degli enti di previdenza³; ◆ del c.d. APE sociale⁴. <p>I richiamati requisiti⁵, devono essere entrambi presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla data di presentazione della domanda; ◆ e durante l'intero periodo di fruizione della prestazione ISCRO; <p>pena la decadenza dalla stessa.</p> <p> L'indennità ISCRO è altresì incompatibile con le indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL. La prestazione ISCRO è invece compatibile e cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità⁶.</p> <p>È altresì compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza.</p>

³ Di cui al D.lgs. 509/1994 e al D.lgs. 103/1996.

⁴ Ossia l'indennità di cui all'art. 1, comma 179 della Legge 232/2016, e successive modificazioni.


⁵ Ai sensi del comma 390 dell'art. 1 della Legge 178/2020.

⁶ Di cui alla Legge 222/1984.

NON ESSERE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA	<p>Altro requisito per l'accesso alla presentazione ISCRO⁷ è che il richiedente l'indennità non sia beneficiario del Reddito di cittadinanza. Anche in questo caso il predetto requisito deve permanere durante l'intero periodo di fruizione della indennità ISCRO (sempre pena la decadenza dalla prestazione in argomento).</p>								
REDDITO DI LAVORO AUTONOMO NELL'ANNO PRECEDENTE INFERIORE AL 50% DELLA MEDIA DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NEI 3 ANNI PRECEDENTI	<p>Il richiedente la prestazione⁸, nell'anno che precede la presentazione della domanda di ISCRO, deve avere prodotto un reddito da lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l'anno che precede quello di presentazione della domanda di prestazione ISCRO.</p> <p>In ragione della disposizione sopra richiamata, pertanto, il reddito utile per la verifica di detto requisito varia in funzione dell'anno di presentazione della domanda.</p> <p>Per la domanda di indennità ISCRO presentata nell'anno 2023, il reddito da lavoro autonomo da considerare è dunque quello risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2022 (modello Redditi 2023, riguardante l'anno precedente alla presentazione della domanda), che deve essere inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2019, 2020 e 2021 (ossia i 3 anni precedenti all'anno che precede la presentazione della domanda).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Esempio</p> <p>Anno di presentazione della domanda 2023;</p> <p>Reddito dell'anno 2022 (antecedente alla domanda) pari a € 6.000;</p> <p>Redditi del triennio precedente all'anno antecedente la domanda:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">2021</td> <td>16.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>14.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>15.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Somma</td> <td>45.000,00 €</td> </tr> </tbody> </table> </div>	2021	16.000,00 €	2020	14.000,00 €	2019	15.000,00 €	Somma	45.000,00 €
2021	16.000,00 €								
2020	14.000,00 €								
2019	15.000,00 €								
Somma	45.000,00 €								


⁷ Secondo quanto previsto dal comma 388, lettera b), dell'art. 1 della Legge 178/2020.

⁸ Ai sensi dell'art. 1, comma 388, lettera c) della Legge 178/2020.

	<table border="1" data-bbox="488 394 1366 510"> <tr> <td style="text-align: center;">Media</td> <td style="text-align: right;">15.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50% della media</td> <td style="text-align: right;">7.500,00 €</td> </tr> </table> <p>L'assicurato soddisfa il requisito in quanto il reddito dell'anno 2022, pari a 6.000 euro, è inferiore a 7.500 euro (50% della media redditi dei tre anni 2021-2020-2019), motivo per cui l'indennità spetta.</p> <p> Si precisa che il reddito cui si riferisce la disposizione sopra richiamata è relativo al solo reddito prodotto per lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma ed esposto nella Dichiarazione dei redditi e non anche ad altre tipologie di reddito, quale il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o di partecipazione ad impresa.</p> <p>Occorre pertanto riferirsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al quadro "RE", nel caso di attività professionale individuale, ◆ al quadro "RH", nel caso di partecipazione a studi associati, ◆ al quadro "LM", per i soggetti in regime forfettario, <p>e non anche ad altre tipologie di reddito, quale il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o di partecipazione ad impresa</p>	Media	15.000,00 €	50% della media	7.500,00 €
Media	15.000,00 €				
50% della media	7.500,00 €				
<p style="text-align: center;">AVERE DICHIARATO, NELL'ANNO PRECEDENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, UN REDDITO NON SUPERIORE A 8.972,04 EURO</p>	<p>L'assicurato richiedente la prestazione⁹, per l'accesso all'indennità, deve aver dichiarato, nell'anno che precede la presentazione della domanda, un reddito di importo pari o inferiore a 8.972,04¹⁰.</p> <p>Anche in questo caso il reddito è da riferirsi al solo reddito prodotto per lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma come precisato nel paragrafo precedente.</p>				

⁹ Come previsto dall'art. 1, comma 388, lettera d).

¹⁰ Di euro 8.145 rivalutati sulla base della variazione ISTAT anno precedente, come evidenziato nella citata circolare INPS 14/2023).

<p>ESSERE IN REGOLA CON LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA</p>	<p>Un ulteriore requisito di accesso all'indennità ISCRO¹¹ prevede che il richiedente la prestazione debba essere in regola con gli adempimenti contributivi e con i versamenti previdenziali obbligatori; pertanto, il riconoscimento dell'indennità sarà subordinato all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva tramite il rilascio del Durc on line¹².</p>
<p>ESSERE TITOLARI DI PARTITA IVA ATTIVA DA ALMENO 4 ANNI</p>	<p>Infine, tra i requisiti previsti dalla norma di riferimento¹³ è previsto che per l'accesso all'indennità ISCRO l'assicurato, alla data di presentazione della domanda, debba essere titolare di partita IVA attiva da almeno 4 anni per lo svolgimento dell'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla Gestione separata.</p> <p>Il periodo di osservazione si calcola andando a ritroso di 4 anni dalla data di presentazione della domanda di ISCRO.</p> <p>Nel predetto periodo deve essere presente un'attività professionale attiva con relativa partita IVA e la stessa deve essere connessa all'attività autonoma per cui l'assicurato intende presentare domanda di indennità ISCRO.</p> <p>Nel caso di partecipante a studio associato, sarà verificata la partecipazione dello stesso allo studio nel periodo di osservazione per il riconoscimento del beneficio.</p>
<p>CALCOLO, MISURA, DURATA E DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE</p>	<p>L'indennità ISCRO¹⁴ è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest'ultima all'INPS alla data di presentazione della domanda.</p> <p> Si precisa che, in caso non sia rintracciabile alcuna dichiarazione dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate in nessuno degli ultimi quattro anni oggetto di osservazione (es. 2019-2020-2021-2022) precedenti l'anno di presentazione della domanda di ISCRO (es. 2023), quest'ultima non potrà essere accolta.</p> <p>La prestazione ISCRO non può:</p>

¹¹ Come indicato dalla lettera e) del comma 388 dell'art. 1 della Legge 178/2020.

¹² Di cui al D.M. 30.01.2015, e successive modificazioni.

¹³ Comma 388, lettera f), dell'art. 1 della "Legge di Bilancio 2021".

¹⁴ Ai sensi dell'art. 1, comma 391 della Legge 178/2020.

	<p>essere di importo mensile inferiore a 275,38 € (250 € rivalutati sulla base della variazione ISTAT anno precedente¹⁵).</p> <p>superare l'importo mensile di 881,23 € (anche questi rivalutati)</p> <p>La prestazione ISCRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è erogata per sei mensilità, ◆ spetta a decorre dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. <p>La prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa e la stessa non concorre alla formazione del reddito¹⁶.</p>
<p>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p>	<p>Per fruire dell'indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31.10.2023, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell'INPS.</p> <p>Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione ISCRO sono attualmente le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ PIN INPS¹⁷; ◆ SPID di livello 2 o superiore; ◆ Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); ◆ Carta nazionale dei servizi (CNS). <p>L'Inps, con il Messaggio n. 1636 del 05.05.2023, ha comunicato l'apertura del canale per la presentazione della domanda per l'indennità ISCRO 2023.</p>

¹⁵ Come evidenziato nella circolare INPS 14/2023.

¹⁶ Ai sensi del TUIR, come previsto dall'art. 1 comma 396 della Legge 178/2020.

¹⁷ Si ricorda che l'INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 01.10.2020.

TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E "INFLUENCER"

Di seguito si analizza il **trattamento fiscale** della **cessione del diritto d'autore**, con focus sulla tassazione degli **"influencer"**, ovvero coloro che tramite le **piattaforme digitali**, **offrono sponsorizzazioni** a brand e prodotti dietro un compenso (talvolta anche molto elevato).

TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E "INFLUENCER"	
PREMESSA	<p>Il contratto di cessione dei diritti d'autore, a favore dell'autore stesso, è considerato lavoro autonomo occasionale. Diversamente, ai fini IVA, non è considerata una prestazione di servizi imponibile.</p> <p>Con riferimento agli "influencer", personaggi che tramite le piattaforme digitali offrono sponsorizzazioni a brand e prodotti dietro un compenso, sono sorti diversi dubbi sotto il profilo fiscale e, in particolare, in merito alla qualificazione del reddito conseguito.</p>
DEFINIZIONE DIRITTO D'AUTORE	<p>Il diritto d'autore¹⁸ sorge dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale: l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.</p> <p>L'autore, anche dopo la cessione dei diritti, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.</p> <p>Ai fini IVA la cessione dei diritti d'autore effettuata dagli autori (o loro eredi e legatari) non è considerata una prestazione di servizi e, pertanto, è esclusa da IVA¹⁹: in tal caso è sufficiente l'emissione di una ricevuta, quale giustificativo dell'operazione.</p> <p>Costituiscono, invece, normali prestazioni di servizi, quando effettuate dietro corrispettivo, le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, effettuate da soggetti diversi dagli autori (o loro eredi e legatari)²⁰.</p>

¹⁸ così come definito dal Codice Civile.

¹⁹ ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a) del D.P.R. 633/1972.

²⁰ ex art. 3, comma 2) del D.P.R. 633/1972.

**REDDITI DI
LAVORO
AUTONOMO**

Ai fini reddituali sono considerati **redditi di lavoro autonomo**²¹ i redditi **derivanti dall'utilizzazione economica**, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali.

All'atto del pagamento del corrispettivo è applicata una **ritenuta d'acconto del 20%**, sulla parte imponibile dei redditi di lavoro autonomo derivante dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore dell'opera, **quando tali redditi non sono conseguiti nell'esercizio di impresa**²².



La ritenuta operata è versata dal committente **entro il 16 del mese successivo** con il modello F24, indicando nella sezione Erario, il **codice tributo 1040**.

I **redditi derivanti da tale cessione** sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura **percepiti nel periodo di imposta**, anche sotto forma di partecipazione agli utili, **imponibili ai fini Irpef con le seguenti riduzioni**:

- ◆ **del 25% a titolo di deduzione forfettaria** delle spese, ovvero
- ◆ **del 40%** se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età **inferiore a 35 anni**.

Il **reddito derivante dalla cessione del diritto d'autore** è indicato nella dichiarazione dei redditi del percettore delle somme, **applicando il principio di cassa**, ossia con riferimento al periodo in cui sono stati incassati i compensi (non al momento della stipula del contratto). Il compenso andrà riportato, alternativamente:

- ◆ **nel modello Redditi Persone Fisiche 2023, fascicolo 2**, nella **sezione III del quadro RL** dedicato agli altri redditi di lavoro autonomo per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda, determinata nel **quadro RN**;
- ◆ **nel modello 730 2023, nel quadro D** dedicato agli altri redditi.

Esempio

Si ipotizzi la cessione di diritti d'autore nella misura di **1.000 euro**. La ritenuta d'acconto subita è pari a 150 euro, determinata in questo modo:

- ◆ $(1.000 * 75\%) = 750$ euro base imponibile

²¹ ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del Tuir.

²² art. 25, comma 1 del D.P.R. 600/1973.

♦ $(750 * 20\%) = 150$ euro ritenuta d'acconto

Il compenso netto percepito è di **850 euro**, ovvero **(1.000 – 150 euro)**. In questo caso la ricevuta per cessione di diritti d'autore dovrà essere compilata in questo modo:

cessione diritti d'autore		1.000,00 €
Base imp. Ritenuta	75%	750,00 €
Importo Ritenuta	20%	150,00 €
		Subtotale: 850,00 €
		Bollo: 2,00 €
		Totale: 852,00 €

Operazione esclusa iva ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 633/1972 (marca da bollo di € 2,00 per importi superiori a € 77,47)

Il **lavoratore autonomo**, che **utilizza le sue competenze professionali** e la sua struttura economica per produrre opere dell'ingegno, segue il **principio di attrazione**, secondo il quale **il compenso concorre a formare il reddito professionale**.

Se invece, il reddito derivante dal diritto d'autore viene **percepito da soggetti terzi**, invece che dagli autori (eredi, legatari dell'autore o da soggetti che hanno acquistato i diritti) il corrispettivo **rientra** nel novero dei **redditi diversi**²³ che beneficiano di una **riduzione del 25%** se acquistati a titolo oneroso.

INFLUENCER E CONTRATTO DI "ENDORSEMENT"

Analizziamo ora nello specifico, **l'attività e i profili fiscali dei c.d. "Influencer"**.

Dal punto di vista civilistico, l'attività degli influencer è generalmente caratterizzata dalla **stipula** di uno o più **contratti tra influencer e società/brand** di cui si promuove il prodotto, anche per il tramite di agenzie di marketing specializzate.

In forza di tali accordi o contratti con l'azienda sponsor, c.d. **"endorsement"**, l'influencer assume **l'obbligo di pubblicizzare i prodotti** di un determinato brand

²³ di cui all'art. 67, comma 1, lett. g) del Tuir.

tramite la **pubblicazione di foto, video o post** sui propri **social network / blog o sito internet**, dietro:

- ◆ il **pagamento** di un **corrispettivo**, oppure
- ◆ la **consegna di omaggi/prodotti** da parte dell'azienda proprietaria del marchio.



Tale **rapporto contrattuale**, in quanto **nuovo ed unico nel suo genere**, non è disciplinato dalla legge: per questo motivo rientra nell'alveo dei **contratti atipici**²⁴, lasciando alle parti il compito di valutare il contenuto dell'accordo bilanciando nel caso concreto gli interessi in gioco e tenendo conto delle specifiche esigenze.

Ciò nonostante, è possibile individuare **un breve vademecum** degli **elementi essenziali** da considerare per la stipula del **contratto di "endorsement"** tra azienda ed influencer. Lo stesso, infatti, dovrà necessariamente indicare i seguenti elementi:

CONTENUTO CONTRATTO DI "ENDORSEMENT"
Dati delle parti
Oggetto della sponsorizzazione
Obblighi a cui si vincola l'influencer, quindi tipologia di video o di contenuti da sponsorizzazione, scadenze da rispettare, previsione di un'eventuale approvazione preventiva del materiale da parte del brand sponsor, quali canali social saranno coinvolti e con frequenza di pubblicazione, eccetera
Corrispettivo pattuito e modalità di erogazione (in denaro o in beni e servizi)
Periodo di conservazione del contenuto (video/post) creato
Casi di risoluzione contrattuale per inadempimento ²⁵ delle parti (tipicamente le indicazioni fornite dal brand per i contenuti)
Obbligo di risarcimento dei danni patrimoniali ²⁶ e non patrimoniali ²⁷ (ad esempio danno d'immagine) subiti dall'azienda.

²⁴ art. 1322 del codice civile.

²⁵ art. 1218 del codice civile.

²⁶ art. 1218 del codice civile.

²⁷ art. 1223 del codice civile.

I contenuti digitali realizzati dai **content creator**, considerati come **opere dell'ingegno**:

- ◆ risultano **tutelati dalla legge sul diritto d'autore**;
- ◆ **non possono quindi essere arbitrariamente utilizzati**, condivisi, modificati o distribuiti dallo sponsor:
 - ✓ **senza** che l'autore abbia dato una **preventiva autorizzazione**, o
 - ✓ **senza** che vi sia una **esplicita attribuzione di paternità**.

La **possibilità di trasferimento a terzi** è consentita, inoltre, soltanto per i **diritti patrimoniali** (pubblicazione, riproduzione, comunicazione, diffusione etc.). Diversamente, i **diritti morali** che scaturiscono a seguito della realizzazione dell'opera sono **intrasferibili**.



Dovrà essere prestata attenzione, inoltre, all'inserimento o meno di una **"clausola di esclusiva"** che vincoli l'influencer a non accettare collaborazioni con altri competitors.

L'influencer dovrà poi in ogni caso attenersi agli obblighi²⁸ che gli impongono di rispettare le regole di **chiarezza e trasparenza nelle comunicazioni promozionali**.

Nel contenuto connesso ad un contratto di endorsement, pertanto, l'**attività pubblicitaria** deve essere **riconoscibile come tale**, inserendo le opportune discipline – ad esempio #postsponsorizzato; #adv #sponsoredby eccetera – pena la configurazione di una forma di **pubblicità occulta sanzionabile**²⁹.

OBBLIGO DI APERTURA DELLA PARTITA IVA

Nel valutare l'obbligatorietà o meno dell'**obbligo di apertura della partita IVA** è necessario verificare se l'attività è esercitata **in modo abituale oppure occasionale**.

In sostanza, l'elemento dell'**abitualità**, abbinato a quello della **professionalità**, delimita un'attività caratterizzata da:

- ◆ **ripetitività**;
- ◆ **regolarità**;

²⁸ di cui all'art. 7 cod. Autodisciplina Comunicazione commerciale.

²⁹ art. 22 e 23 del Codice del Consumo.

- ◆ **stabilità e**
 - ◆ **sistematicità,**
- dei **comportamenti.**


In tal caso si rende quindi **necessario** procedere all'**apertura della partita IVA** utilizzando il **codice ATECO 73.11.02 - "Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari"**, di norma il più diffuso per l'attività di influencer ovvero, a seconda dell'attività in concreto esercitata dal contribuente, uno dei seguenti **codici ATECO**:

ATECO	DESCRIZIONE
73.11.01	Ideazione di campagne pubblicitarie
74.90.99	Altre attività di consulenza nca
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie informatiche



Di converso, **la locuzione "occasionale"**, riferito alle attività commerciali e di lavoro autonomo³⁰, si concretizza nei caratteri della **contingenza**, della **eventualità** e della **secondarietà**³¹.


In presenza di tali elementi, verosimilmente rinvenibili in fase di aspiranti influencer alle prime armi in fase di avvio dell'attività con ancora un sistema di sponsorizzazioni non ancora avviato e/o strutturato, sarà possibile **non aprire la posizione Iva operando** come prestazione occasionale soggetta a **ritenuta**.



La trattazione che segue si concentra sul caso degli **"Influencer" tenuti ad apertura della partita IVA** in quanto fattispecie caratterizzate dalle maggiori

³⁰ previste dall'articolo 67, comma 1, lettere i) e l) del Tuir.

³¹ Cassazione n. 1052 del 20.06.1988.

	<p>criticità e conseguenze ai fini fiscali.</p>												
<p>TASSAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>I compensi percepiti dagli influencer possono rientrare nella categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei redditi di lavoro autonomo, oppure ◆ in quella dei redditi di impresa. <p>Tale ultima circostanza ricorre nel caso in cui gli stessi derivino dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva³².</p> <p>Rientrano in tale categoria anche i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi³³.</p> <p> In sintesi, dunque, se l'attività non è organizzata in forma d'impresa – con un cospicuo investimento di capitali – i compensi percepiti dagli influencer sono in linea di principio riconducibili tra i redditi di lavoro autonomo³⁴.</p> <p>Il regime “naturale” applicabile ai compensi sarà quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ quello forfettario, in presenza delle relative condizioni; ◆ quello semplificato, ove si reputi preferibile tale regime ovvero in caso di fuoriuscita obbligatoria dal regime di favore. <p>La prima opzione, nonché il suo mantenimento negli anni successivi, è praticabile in presenza di determinati requisiti che possono essere così schematizzati:</p> <table border="1" data-bbox="446 1366 1406 1691"> <thead> <tr> <th colspan="2">REQUISITI DI ACCESSO PERMANENZA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Ricavi/compensi inferiori a 85.000 euro</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Spese per prestazioni di lavoro < 20.000 euro lordi all'anno</td> </tr> <tr> <th colspan="2">ASSENZA DI UNA DELLE SEGUENTI CAUSE OSTATIVE</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Applicazione di regimi speciali IVA e determinazione forfettaria del reddito</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Residenza fiscale estera</td> </tr> </tbody> </table>	REQUISITI DI ACCESSO PERMANENZA		1	Ricavi/compensi inferiori a 85.000 euro	2	Spese per prestazioni di lavoro < 20.000 euro lordi all'anno	ASSENZA DI UNA DELLE SEGUENTI CAUSE OSTATIVE		1	Applicazione di regimi speciali IVA e determinazione forfettaria del reddito	2	Residenza fiscale estera
REQUISITI DI ACCESSO PERMANENZA													
1	Ricavi/compensi inferiori a 85.000 euro												
2	Spese per prestazioni di lavoro < 20.000 euro lordi all'anno												
ASSENZA DI UNA DELLE SEGUENTI CAUSE OSTATIVE													
1	Applicazione di regimi speciali IVA e determinazione forfettaria del reddito												
2	Residenza fiscale estera												

³² Attività indicate nell'art. 2195 c.c. e delle attività indicate alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR (ad esempio allevamento animali e coltivazione) che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

³³ Esclusi dall'elenco di cui all'art. 2195 del codice civile.

³⁴ Di cui agli artt. 53 e 54 del Tuir.

3	Attività esclusiva o prevalente di cessione di fabbricati e/o terreni e vendita di mezzi di trasporto nuovi
4	Partecipazione in società di persone, associazioni e imprese familiari
5	Controllo di Srl che svolgono attività riconducibili a quella esercitata dal contribuente
6	Attività svolta prevalentemente nei confronti del datore di lavoro (o datore degli ultimi 2 anni)
7	Redditi di lavoro dipendente > 30.000 euro
NUOVA CAUSA DI USCITA RETROATTIVA	
1	In caso di ricavi/compensi conseguiti in corso d'anno > 100.000 è prevista l'uscita nel medesimo anno e non dal successivo.

In presenza di tali requisiti, come noto, la tassazione sarà effettuata applicando **l'imposta sostitutiva del 15% (5% per le nuove attività)** sull'ammontare dei **compensi o ricavi conseguiti al netto del coefficiente forfettario** di riferimento e dei soli contributi previdenziali obbligatori.

In **assenza** delle **condizioni** per il **regime forfettario** si dovrà propendere, invece, per quello "**semplificato**" che, diversamente dal precedente, **non prevede l'esenzione dall'IVA**.

I compensi percepiti, pertanto, in quanto assimilabili a **prestazioni di servizi** scontano quindi l'imposta secondo la **misura ordinaria al 22%**.

Un caso particolare riguarda poi gli **Youtuber** che, nell'ambito dell'attività di creazione di contenuti originali nell'ambito della nota piattaforma monetizzano mediante **Google Adsense** (meccanismo di remunerazione connesso ai banner pubblicitari pubblicati nel video) ed i cui compensi possono essere assimilati alla cessione di diritto d'autore.

Ai fini fiscali, come noto, i diritti di autore vengono classificati come:

- ◆ **redditi di lavoro autonomo** quando sono stati conseguiti direttamente dagli autori;
- ◆ **redditi diversi** quando sono stati acquisiti a titolo gratuito o oneroso;

- ◆ **redditi soggetti a tassazione separata** quando il reddito derivante dalle opere di ingegno viene percepito dall'erede o dal legatario in virtù di presupposti di imposta verificatisi in capo al de cuius.

Sotto il profilo della **tassazione** ciò implica quanto segue:

TASSAZIONE YOUTUBERS		
CATEGORIA DI REDDITO	TASSAZIONE	INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE
Lavoro autonomo	In funzione dell'età dell'autore al momento dell'incasso i compensi beneficiano di un abbattimento a titolo di deduzione forfettaria delle spese in misura pari al: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 25% dell'ammontare; ◆ 40% se l'autore ha meno di 35 anni 	Quadro RL , sezione III, rigo RL 25
Redditi diversi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ se acquisiti a titolo oneroso: abbattimento del 25% al pari di quello spettante all'autore; ◆ se acquisiti a titolo gratuito: integralmente tassati 	Quadro RL , sezione II-A, rigo RL 13.
Tassazione separata	La determinazione del reddito avviene secondo la disciplina propria della categoria di reddito di appartenenza.	Quadro RM , sezione IV, rigo RM 10.

PROFILI DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Relativamente ai **compensi** corrisposti ad **un influencer non residente**, nello specifico per una sessione di **photo shooting svolta in Italia**, l'Agenzia delle Entrate³⁵ ha avuto modo di chiarire che i **correlati diritti di utilizzazione dell'immagine**, pur se non strettamente riconducibili all'attività artistica o professionale, sono comunque **riferibili a quest'ultima**, in quanto correlati alla

³⁵ [risposta a interpello n. 700 del 11.10.2021](#) e [risoluzione n. 255/E del 02.10.2009](#).

fama delle celebrities.

Gli stessi costituiscono pertanto **redditi di lavoro autonomo**³⁶.

Atteso che i compensi percepiti dai testimonials/influencer non residenti per le sessioni di photo shooting costituiscono **redditi di lavoro autonomo**, e che gli stessi sono riconducibili ad attività di lavoro autonomo **svolta in Italia** (luogo di svolgimento delle sessioni di photo shooting), tali compensi sono quindi **territorialmente rilevanti** nel territorio nazionale³⁷.

Analogamente, anche i **compensi corrisposti ai testimonials non residenti per i correlati diritti di utilizzazione dell'immagine** – vista la loro qualificazione alla stregua di componenti positivi "aggiuntivi" del reddito di lavoro autonomo conseguito dal titolare nell'esercizio dell'attività professionale – devono ritenersi territorialmente rilevanti in Italia.

Anche in tal caso, **ai fini territoriali** deve aversi riguardo al **luogo di svolgimento dell'attività artistica o professionale** alla quale i proventi sono correlati e, cioè, l'Italia (luogo di svolgimento delle sessioni di photo shooting), a **nulla rilevando il luogo** in cui è **esercitata l'attività di sfruttamento del diritto all'immagine**.

Quanto all'**applicazione della ritenuta** alla fonte sui compensi corrisposti si rileva infine che:

- ◆ sui compensi corrisposti a soggetti non residenti deve essere operata una ritenuta **a titolo d'imposta nella misura del 30%**, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese;
- ◆ ne sono esclusi i compensi per **prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero** e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti³⁸.



Se il soggetto che eroga i compensi è un **soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia**, tuttavia, **non sussiste alcun obbligo di applicazione della ritenuta**.

³⁶ in base all'articolo 54, comma 1-quater, del Tuir.

³⁷ ex articolo 23, comma 1, lettera d) del Tuir.

³⁸ art. 25 del D.P.R. 600/1973.

